



Manuale per la certificazione della qualità dei biocombustibili legnosi *Parte Generale*



Versione 1.0
Aprile 2015



Editore

AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali
Agripolis - Viale dell'Università 14
35020 - Legnaro (Pd) - ITALY
www.aiel.cia.it



in collaborazione con

ENAMA – Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola
Via Venafro, 5 - 00159 – ROMA
www.enama.it





Sommario

1	Background e scopi.....	4
2	Riferimenti normativi	4
3	Definizioni e termini	4
4	Principi generali dello schema di certificazione	7
4.1	Parametri di qualità del prodotto e requisiti minimi strutturali	7
4.2	Il responsabile della qualità.....	9
4.3	Origine documentata e legale	9
4.4	Sistema di tracciabilità.....	9
4.4.1	Codice ID BiomassPlus.....	10
4.4.2	Etichettatura del prodotto	10
4.4.3	Possibili scenari riscontrabili dagli operatori per la definizione della tracciabilità	11
4.4.4	Dichiarazione di prodotto.....	12
4.5	Criteri di sostenibilità ambientale	13
4.6	Dotazione tecniche e processi operativi	14
5	Schema delle procedure di certificazione	14
5.1	Procedura di presentazione della domanda	14
5.2	Procedura di certificazione per i produttori.....	14
5.2.1	Ispezione iniziale presso i produttori.....	14
5.2.2	Verifiche ispettive di sorveglianza dei produttori	16
5.3	Procedura di certificazione per i distributori.....	17
5.3.1	Ispezione iniziale presso i distributori	17
5.3.2	Verifiche ispettive di sorveglianza dei distributori	18
6	Modalità di rilascio e revoca della certificazione, della licenza d’uso del marchio e della gestione dei reclami.....	19
6.1	Emissione del certificato.....	19
6.2	Validità del certificato.....	19
6.3	Verifiche ispettive periodiche e straordinarie.....	20
6.4	Obblighi di notifica.....	20
6.5	Procedura di contestazione.....	20



1 Background e scopi

BiomassPlus definisce tre ambiti qualitativi su cui si basa lo schema di certificazione:

1. tracciabilità e legalità;
2. sostenibilità ambientale;
3. rispetto e il mantenimento dei parametri qualitativi del combustibile.

La certificazione BiomassPlus non si limita, infatti, a richiedere esclusivamente il rispetto della qualità del prodotto in conformità alle normative generali e specifiche per prodotto, ma mira anche ad assicurare una provenienza legale tracciata e il rispetto di criteri riguardanti la sostenibilità ambientale (GHG) lungo tutto il ciclo produttivo. Le informazioni riguardanti la sostenibilità (esplicitate come emissioni di CO₂ medie annue) dovranno essere rese accessibili ai soggetti preposti alle attività di ispezione e controllo del processo produttivo.

Una raccolta sistematica, da parte dei produttori e distributori, delle informazioni riguardanti la materia prima in entrata (attraverso la compilazione di appositi registri di flusso), oltre a garantire la tracciabilità, facilita la dimostrazione del rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale lungo tutta la catena di approvvigionamento.

2 Riferimenti normativi

- EN ISO 17225-1, Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del biocombustibile – Parte 1: Requisiti generali;
- EN 15234-1, Biocombustibili solidi – Assicurazione della qualità del combustibile – Parte 1: Requisiti generali;
- ISO/IEC 17025 (2005), Requisiti generali per test e Laboratori di taratura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità – requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismo che eseguono ispezioni;
- EN ISO/IEC 17025: Criteri generali per l'operazione di varie tipologie di organizzazioni di revisione;
- EN 45011, Requisiti generali per le organizzazioni che operano nella produzione del sistema di certificazione;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

3 Definizioni e termini

Per le definizioni riguardanti specifici prodotti fare riferimento alle parti speciali del manuale, mentre per termini e definizioni relative alle biomasse e alle loro proprietà non riportate nel presente manuale fare riferimento alla norma EN 14588.

Proprietario della licenza

Il proprietario della licenza e Ente responsabile della concessione d'uso del marchio BiomassPlus è AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali).



Associazione nazionale

Le Associazioni Nazionali sono quelle organizzazioni che rappresentano gli interessi del settore delle biomasse nei rispettivi Paesi o aree geografiche di competenza e che possono stipulare un contratto con AIEL che le abilita alla trasmissione della licenza BiomassPlus alle imprese qualificate.

Titolari del marchio

I titolari del marchio sono le aziende che producono o distribuiscono biocombustibili solidi, che, a seguito dell'ottenimento della certificazione, hanno stipulato un contratto con il proprietario della licenza del marchio, nel rispetto del regolamento della certificazione BiomassPlus. Essi vengono certificati dall'Organismo di Certificazione in accordo alle normative tecniche e alle specifiche riportate in questo manuale.

Il manuale per la certificazione dei biocombustibili

La presente pubblicazione, denominata "manuale per la certificazione della qualità dei biocombustibili legnosi", di seguito denominato "manuale", definisce i diritti, gli obblighi e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel programma di certificazione.

Il manuale può essere aggiornato da un gruppo di lavoro selezionato costituito da esperti del settore scelti dall'Associazione Nazionale e da rappresentanti degli Organismi di Certificazione. Ogni sua modifica dev'essere approvata dagli ideatori del sistema di certificazione BiomassPlus e comunicata ai soggetti coinvolti nel processo di certificazione.

Organismi di Certificazione

Gli Organismi di Certificazione assicurano l'indipendenza del sistema di certificazione e ne monitorano le procedure. Un Organismo di Certificazione, per poter essere incluso nella lista degli enti autorizzati, deve aver ottenuto l'accreditamento secondo la EN ISO 17065 o averne fatto richiesta.

L'ambito di accreditamento deve necessariamente includere la norma EN ISO 17225-1 e la norma EN 15234-1.

Compito del gruppo di Ispezione è quello di effettuare la visita ispettiva presso l'impianto e valutare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche e dal manuale specifico del prodotto per cui si intende ottenere la certificazione. Il gruppo di Ispezione provvederà inoltre ad eseguire il campionamento del prodotto ed a inviarlo al laboratorio di prova. I risultati della verifica ispettiva saranno riportati in un rapporto di ispezione in cui saranno riportati anche i risultati delle analisi del laboratorio.

Il gruppo di Ispezione autorizzato ad operare nell'ambito dello schema di certificazione è interno all'Organismo di Certificazione e dovrà operare secondo la norma ISO 17020.

Le Associazioni Nazionali possono valutare eventuali eccezioni a questa regola, qualora nessuna Associazione Nazionale esprima parere contrario.

Il risultato delle analisi del laboratorio e del rapporto di ispezione, saranno sottoposte ad un controllo da un apposito comitato di delibera che valuterà la conformità dell'azienda ai requisiti richiesti dallo schema di certificazione.



Laboratori di prova

I laboratori di prova autorizzati devono essere accreditati, per la norma ISO 17225, secondo quanto previsto dalla norma ISO 17025. Il loro ambito di accreditamento deve inoltre includere le norme tecniche di riferimento per lo svolgimento delle diverse analisi richieste per i diversi biocombustibili. Essi dovranno utilizzare i metodi standard specificati nella ISO 17225.

In alternativa possono essere qualificati dall'Organismo di Certificazione secondo principi e procedure definite.

Produttore

Un produttore è un'azienda che, partendo da una materia prima non trasformata, provvede ad effettuare i processi di lavorazione necessari per l'ottenimento del prodotto finale, pronto all'uso o che può essere ulteriormente lavorato dall'operatore successivo. Il produttore non deve necessariamente provvedere al taglio, esbosco e trasporto della materia prima, che può affidare a terzi, ma deve obbligatoriamente gestire i processi di trasformazione e dimostrare di garantire la tracciabilità della materia prima. Il produttore non deve necessariamente vendere il prodotto all'utente finale ma può consegnarlo ad un distributore o ad un rivenditore. Un produttore può svolgere anche la fase distributiva consegnando il prodotto direttamente al rivenditore o al cliente finale.

Distributore

Un distributore è un operatore della filiera che acquista un prodotto parzialmente o totalmente trasformato e lo consegna ad un operatore successivo o al cliente finale.

Caratteristica del distributore è che può intervenire e modificare le caratteristiche qualitative originarie del prodotto anche attraverso ulteriori lavorazioni (essiccazione, vagliatura, selezione qualitativa, confezionamento) o attraverso le fasi di movimentazione, stoccaggio e consegna.

Il distributore ha quindi la responsabilità di controllare tutti gli effetti che le sue azioni, dirette o indirette, possono provocare sulla qualità finale del prodotto e essere in grado di garantire il rispetto della qualità dichiarata.

Rivenditore

Un rivenditore è un'azienda che acquista il prodotto finale da un produttore o da un distributore e lo consegna al consumatore finale sempre e solo senza uno stoccaggio intermedio, senza contatto fisico col materiale e senza intervenire con ulteriori processi di trasformazione. Un rivenditore non deve modificare quindi la qualità del prodotto finale dal momento che interviene solo nella fase di consegna. Per tali tipologia di aziende non è prevista la certificazione. Quando la qualità del prodotto è modificabile dalle operazioni del rivenditore (trasporto in camion aperti, stoccaggio intermedio, ecc.) è necessaria la certificazione come distributore.

Operatore ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010

Persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività di commercializzazione, immette per primo il legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo. La commercializzazione è la prima immissione



sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Non costituisce "commercializzazione" la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno

Commerciante ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010

Persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato europeo. I Commercianti sono pertanto gli attori economici interni all'UE che comprano prodotti (inclusi nello scopo del Regolamento UE 995/2010) da Operatori o da altri Commercianti.

È necessario che i Commercianti conservino la documentazione relative a tutte le transazioni (acquisti/vendite) di tali prodotti (con i dati relativi ai fornitori diretti, così come ai diretti clienti, consumatori finali esclusi) per almeno cinque anni, in modo che le Autorità Competenti possano risalire, nel caso di controlli, fino all'Operatore responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto in questione.

E' possibile che un'azienda/società sia considerata un Operatore per alcuni prodotti, e nel contempo un Commerciante per altri prodotti. In questo caso è necessario mantenere un sistema di Dovuta Diligenza solo per quella parte delle attività/prodotti per i quali si è considerati Operatori.

Luogo di origine della materia prima

Luogo di provenienza della materia prima. Il luogo di provenienza può essere la specifica particella forestale, o la precisa azienda di trasformazione nel caso di sotto-prodotti utilizzati a fini energetici

Lotto di prodotto

Volume di materiale che ha subito un processo di trasformazione. Il lotto ha caratteristiche riconducibili a specifiche caratteristiche qualitative e a un processo produttivo tracciabile.

4 Principi generali dello schema di certificazione

Il rispetto dei requisiti di certificazione dovrà essere dimostrato attraverso la definizione di un idoneo sistema di gestione della qualità e di tracciabilità dei prodotti oltre che dalla presenza di requisiti strutturali minimi che il produttore e/o distributore deve possedere. È compito dell'Organismo di Certificazione verificare il rispetto di questi requisiti. Le dotazioni strutturali minime richieste per le diverse classi di qualità sono esplicitate nella sezione speciale di ogni prodotto.

4.1 Parametri di qualità del prodotto e requisiti minimi strutturali

I riferimenti normativi per il sistema di gestione della qualità nell'ambito della filiera produttiva dei biocombustibili solidi di origine agroforestale sono quelli legati al gruppo delle norme EN 15234.



Il sistema di gestione della qualità prevede l'identificazione delle diverse fasi del processo produttivo, la definizione dei fattori di rischio che possono influenzare la qualità del prodotto nelle diverse fasi e l'individuazione dei punti critici di controllo.

In base a questo l'azienda che intende certificarsi dovrà prevedere una serie di procedure interne volte al monitoraggio e controllo dei parametri qualitativi e intervenire con azioni adeguate al verificarsi di eventi che possono modificare il livello di qualità definito.

L'azienda per ottenere la certificazione dovrà disporre di macchinari, attrezzature e strutture idonee per la produzione e/o distribuzione di materiale conforme alla classe di qualità di appartenenza e dovrà essere in grado di mantenere quel livello qualitativo nel tempo. Per ottenere questo risultato dovrà prevedere una serie di procedure interne volte al controllo dei fattori e dei processi produttivi e la messa in atto di idonee misure correttive per mantenere il livello di qualità prefissato.

Le procedure dovranno prevedere:

- controllo della materia prima in entrata;
- idoneità delle zone di stoccaggio e movimentazione;
- idoneità degli impianti e delle attrezzature di trasformazione;
- analisi interne di controllo del prodotto;
- corretto sistema di tracciabilità;
- corretta gestione dei criteri di sostenibilità;
- controllo qualitativo del prodotto in uscita;
- predisposizione di corrette informazioni per l'utente finale.

I riferimenti normativi per la definizione delle classi di qualità sono la norma ISO 17225:1, che definisce le caratteristiche generali, e le norme specifiche per ogni biocombustibile solido.

Il presente schema di certificazione, oltre alle classi di qualità definite dalle norme (A1, A2 e B), può prevedere, per alcuni prodotti, una classe plus (A1+) con limiti più restrittivi volti a valorizzare maggiormente prodotti con elevato standard qualitativo.

Le aziende che intendono certificarsi dovranno inoltre avere dei requisiti minimi strutturali per la classe di appartenenza del prodotto. L'azienda dovrà possedere strutture ed attrezzature idonee per ottenere determinati livelli di qualità di prodotto nel tempo. Questi requisiti, diversi per ogni prodotto, saranno specificati nella parte speciale del manuale.

Il prodotto deve rientrare nei valori dei parametri qualitativi previsti per le diverse classi di qualità del prodotto dalle norme ISO 17225. Durante la visita ispettiva il personale dell'Organismo di Certificazione effettuerà un campionamento del prodotto che sarà poi inviato ad un laboratorio accreditato per le relative analisi. I requisiti di qualità del prodotto sono riportati nella parte speciale del manuale, nella tabella dei parametri del prodotto.



4.2 Il responsabile della qualità

Il responsabile della qualità dovrà garantire la corretta gestione e il regolare aggiornamento della documentazione interna, verificherà il regolare svolgimento dei controlli interni, nonché l'archiviazione dei campioni di riferimento.

Il responsabile della qualità svolge anche il ruolo di responsabile della produzione, monitorando il regolare svolgimento dei processi produttivi, monitorando la qualità del prodotto per la consegna e si assume la responsabilità dell'assegnazione della classe di qualità di appartenenza del prodotto, secondo la specifica norma tecnica di riferimento.

Il responsabile della qualità deve avere un'adeguata conoscenza delle norme di riferimento che regolano la qualità del prodotto, deve partecipare a un programma di formazione esterna sulla gestione del sistema qualità almeno una volta nel corso del primo anno di certificazione. Deve inoltre partecipare a corsi di aggiornamento triennali, salvo necessità particolari causate da profondi cambiamenti normativi.

Il responsabile della qualità può delegare compiti individuali di monitoraggio e di gestione della documentazione o controllo della produzione ad altri operatori. In tal caso, dovrà informare l'operatore responsabile e monitorare di persona la regolare esecuzione di tali compiti. Le questioni relative alla certificazione devono essere gestite da un operatore qualificato con mansioni di responsabile della qualità.

4.3 Origine documentata e legale

Il produttore certificato deve essere in grado di raccogliere, in maniera sistematica, informazioni riguardanti l'origine legale della materia prima, così come richiesto dal regolamento (UE) 995/2010 (più noto come EUTR).

Questo stesso regolamento Europeo classifica, a seconda delle attività svolte, ogni produttore/distributore di legno o prodotti a base di legno come Operatore o Commerciante. Il Regolamento prevede obblighi e adempimenti differenti in capo alle due figure. Nel caso di produzione di biocombustibili solidi non soggetti al Regolamento UE 995/2010, è comunque richiesta l'applicazione del sistema di tracciabilità.

Il gruppo di Ispezione, durante la visita ispettiva, verificherà la presenza di un processo di raccolta delle informazioni necessarie al rispetto del Regolamento UE 995/2010 e la compilazione dei relativi registri.

4.4 Sistema di tracciabilità

Il sistema di tracciabilità aiuta a garantire il controllo e il monitoraggio della qualità del prodotto e del processo produttivo o distributivo. Tramite un sistema definito dall'azienda e basato su codici identificativi univoci, dovrà essere possibile risalire dal lotto di produzione e alle diverse fasi della filiera di produzione e distribuzione.

Il sistema di tracciabilità della biomassa dovrà consentire di definire sia la provenienza della materia prima, sia la destinazione del prodotto finale. È compito dell'Organismo di Certificazione verificare che il produttore/distributore abbia definito delle procedure interne che soddisfino i requisiti richiesti.



4.4.1 Codice ID BiomassPlus

Il numero di identificazione BiomassPlus, è un codice numerico che viene assegnato a uno specifico produttore o distributore certificato di biomassa e lo identifica in maniera univoca. L'ID BiomassPlus si compone di 6 caratteri: il primo indica se il soggetto è un produttore (P) o distributore (D), il secondo e il terzo indicano la nazionalità del soggetto con ISO CODE (ISO3166-1-alpha-2, ad esempio, IT per l'Italia), gli ultimi 3 vengono assegnati dall'Associazione Nazionale. L'ID BiomassPlus dovrà essere riportato sul marchio applicato al materiale informativo, sulle fatture di vendita, sul documento di trasporto e sulla dichiarazione di prodotto.

Ai fini della tracciabilità l'apposizione del codice ID BiomassPlus del singolo produttore e/o distributore sui documenti di trasporto, sulle fatture e sulla dichiarazione di prodotto è fondamentale sia per la vendita tra due diversi intermediari della catena distributiva, sia per la vendita diretta al consumatore.

4.4.2 Etichettatura del prodotto

Il sistema di etichettatura del prodotto consente di risalire al lotto dal quale proviene un prodotto, attraverso un sistema di identificazione univoca di numeri e lettere. Il sistema di etichettatura del prodotto consente di risalire al numero di lotto e all'ultimo distributore o al produttore che ha commercializzato il prodotto.

L'etichettatura del prodotto va riportata nella fattura di vendita e nella dichiarazione di prodotto venduto. L'etichettatura non va riportata nel marchio applicato sul materiale informativo, che riporta invece solo il codice ID BiomassPlus.

Definizione dell'etichettatura:

L---: identifica il numero di lotto. Il codice sarà formato dalla lettera "L" e dal numero identificativo del lotto. Per esempio: un produttore di legna da ardere produce un lotto con il numero 149, il codice dovrà essere L149. Altro esempio, un distributore può decidere invece di dividere (o accorpate) lo stesso lotto in più sub-lotti, ad esempio 2: ogni lotto di questi avrà una sua nuova codifica, ad esempio L215 e L216, per i quali sarà possibile risalire al lotto di origine, grazie al registro interno dell'azienda, grazie al quale sarà possibile risalire ai frazionamenti o agli accorpamenti.

Tutte le aziende coinvolte nella catena di filiera, produttori e distributori, devono mantenere i registri con i rapporti tra la materia in entrata e il prodotto in uscita così che l'ente di certificazione possa verificare le rispondenze dei lotti. I registri di produzione dovranno contenere le seguenti informazioni:

- **Nel caso di produttore:** tipologia di materia prima (mix di specie e assortimenti), data di produzione, macchina utilizzata per la trasformazione, eventuali ulteriori apporti di migliorie (vagliatura o essiccazione), volume del lotto (peso o volume), contenuto idrico (misurato), tipo di stoccaggio prima della trasformazione, tipo di stoccaggio del lotto trasformato.
- **Nel caso di distributore:** eventuali descrizione di ulteriori processi che possono apportare cambiamenti al materiale in entrata (vagliatura o essiccazione), volume del lotto, contenuto idrico (misurato), tipo di stoccaggio del prodotto finito e tipologia di prodotto (mix di specie e assortimenti). Per preservare l'interesse commerciale, l'ultimo operatore che vende al consumatore finale può indicare sull'imballo o sulla fattura di vendita solo il proprio numero



identificativo o in alternativa anche il numero del produttore, se questo è solo uno. Il sistema telematico consentirà all'utente finale di accedere alle informazioni sulla nazionalità di provenienza della materia prima o del prodotto.

P-----: identifica il produttore. Sarà composto dalla sigla del paese attraverso 2 caratteri ISO CODE (ISO3166-1-alpha-2, ad esempio, IT per l'Italia), e un numero univoco e correlativo di tre cifre (001, 002, ecc.). Questo id permetterà di avere informazioni sul produttore: ad esempio, se una società immaginaria è un produttore di cippato "Foragri" e soddisfa i requisiti per l'ottenimento del marchio, a questa verrà assegnato un numero specifico di produttore, ad esempio il 159. Il codice identificativo sarà PIT159.

D-----: identifica il distributore. Il codice sarà composto dalla sigla del paese attraverso 2 caratteri ISO codice (ad esempio, ES per la Spagna), e un numero univoco composto di tre cifre (001, 002, ecc) in modo che ogni distributore avrà un singolo numero identificativo assegnato. Per esempio, una società di distribuzione di cippato spagnola, con il marchio di identificazione numero 025, acquista un lotto di cippato proveniente dal produttore italiano individuato nel precedente esempio (L149 PIT159) e lo rivende in sub-lotti. Ogni nuovo lotto avrà un codice identificativo a sè stante e il registro interno deve di norma indicare le frazioni o gli accorpamenti dei lotti di origine. Il codice risultante potrebbe essere ad esempio: L215 - DES025.

È obbligatorio mostrare il codice del produttore o dell'ultimo distributore certificato all'interno del logo BiomassPlus sui sacchi, sulla dichiarazione di prodotto o sulla fattura. Le fatture di prodotto certificato devono essere tenute separate da quelle del prodotto non certificato. Non è necessario mostrare tutti i codici di ogni fase della filiera (produttore, primo distributore, secondo distributore, ecc), ma la documentazione che attesta i passaggi all'interno della filiera deve essere accessibile agli ispettori. Il numero di lotto di prodotto deve essere indicato in ogni unità di vendita.

Se un operatore gestisce diversi impianti della rispettiva azienda può richiedere diversi numeri. Nel caso di estensione del medesimo codice identificativo dell'operatore a più impianti, deve essere mantenuta traccia della provenienza nel numero di lotto. Sono ammessi miscugli di prodotto certificato proveniente da lotti di prodotto o di origine differenti.

Un rivenditore può vendere un prodotto con il marchio di certificazione - nell'imballo, nella dichiarazione di prodotto o nella fattura di vendita - riportante il numero identificativo del produttore o del distributore, a patto che sia mantenuta e garantita la qualità del prodotto. Il passaggio del materiale deve avvenire attraverso la compilazione e sottoscrizione di una check-list attraverso la quale il produttore o distributore identifica (sotto la sua responsabilità) la qualità del prodotto e il rivenditore, presa visione e condotta l'eventuale analisi interna, ne accetta le caratteristiche e ne diventa responsabile.

4.4.3 Possibili scenari riscontrabili dagli operatori per la definizione della tracciabilità

- *Il produttore che opera la trasformazione in campo* (ad esempio su strada): è tenuto a documentare la provenienza della materia prima e a riportare il nominativo del commerciante a cui viene venduto il prodotto. Se il produttore è classificato, ai sensi del Reg. 995/2010, come operatore, è



tenuto ad implementare il sistema di *Due Diligence* su ogni lotto di materia prima in entrata. L'etichettatura farà riferimento al lotto del prodotto e al produttore.

- *Il produttore che opera la trasformazione in piattaforma*: è tenuto a mantenere traccia della provenienza della materia prima e del suo trasporto in piattaforma attraverso la compilazione di un registro di ingresso. Se il produttore, ai sensi del Reg. (UE) 995/2010, è classificato come operatore, è tenuto ad implementare un sistema di *Due Diligence* per la materia in ingresso in piattaforma. Il produttore ha la facoltà di miscelare la materia prima, ma è tenuto comunque a raggrupparla in piattaforma secondo diverse classi di qualità. Dopo la trasformazione, il produttore è tenuto a dividere il prodotto in lotti diversi e a tenerne traccia attraverso l'etichettatura, che conterrà il riferimento del lotto di prodotto in uscita e del produttore.
- *Il distributore riceve nel suo punto di stoccaggio lotti di prodotto provenienti da produttori o distributori diversi*. Il distributore deve tenere traccia dei lotti in ingresso attraverso la compilazione di un registro di ingresso del prodotto. Il distributore ha la facoltà di miscelare o dividere i lotti di prodotto ricevuti, suddividendoli in nuovi lotti costituiti da raggruppamenti o suddivisioni. In questo caso i nuovi lotti dovranno essere tenuti separati e dovranno essere registrate le frazioni di miscelazione, con indicate le percentuali di miscelazione dei lotti di prodotto in ingresso. Il distributore ha la facoltà di apportare modificazioni del materiale, attraverso l'essiccazione o la vagliatura o la miscelazione di più lotti di prodotto in ingresso, di diversa provenienza. Il distributore è tenuto a mantenere traccia dei lotti in uscita attraverso l'etichettatura, che conterrà il riferimento del lotto del prodotto in uscita e del distributore.

Il comitato BiomassPlus mette a disposizione strumenti di supporto (per produttori e distributori) per facilitare la raccolta di informazioni in grado di garantire la tracciabilità della materia prima e del prodotto finito. I rivenditori sono tenuti a rispettare l'etichettatura del prodotto emessa dal produttore o dall'ultimo distributore.

Produttori e distributori che aderiscono alla certificazione devono presentare tutti i dati richiesti al fine di rendere possibile il sistema di tracciabilità. Inoltre devono mantenere traccia di tutti i dati (lotti di produzione, produttori/ distributori interni/ esterni, ecc.) e mettere a disposizione questa documentazione all'ente di ispezione quando richiesto.

4.4.4 Dichiarazione di prodotto

Al momento della consegna del prodotto, le parti devono necessariamente sottoscrivere una check list di consegna, che deve contenere le seguenti informazioni:

- numero del lotto di prodotto;
- codice identificativo del produttore o dell'ultimo distributore;
- valore di riduzione delle emissioni di gas climalteranti media annua del soggetto che effettua la vendita del prodotto, calcolata rispetto al luogo di produzione se venduto da un produttore o di distribuzione se venduto da un distributore;
- luogo di partenza del prodotto prima della consegna a un distributore o all'utente finale;
- classe di qualità del prodotto;
- dichiarazione di avvenuta analisi speditiva del prodotto.



Dopo la presa di visione del prodotto e la richiesta di un'eventuale analisi speditiva, la qualità del prodotto viene accettata dal cliente (distributore o utente finale) che sottoscrive la bolla di accompagnamento del prodotto. Il produttore o distributore che consegna il prodotto è tenuto a garantire un'analisi speditiva se richiesta dall'acquirente che riceve il prodotto e sottoscrive la bolla di accompagnamento.

4.5 Criteri di sostenibilità ambientale

Il produttore certificato deve, in primo luogo, essere in grado di fornire informazioni riguardanti la quantità, l'origine (paese di provenienza) e la provenienza delle materie prime utilizzate. Se la materia prima include biomassa legnosa è raccomandato dichiarare se proviene da fonti certificate (FSC, PEFC o sistemi equivalenti). L'Organismo di Certificazione integrerà queste informazioni nel rapporto di verifica.

Lo schema di certificazione mira ad analizzare la sostenibilità della catena di ottenimento e produzione dei biocombustibili solidi, valutando la quantità di Gas a effetto serra (GHG) emessa durante le fasi di produzione e trasporto del prodotto. Lo schema di certificazione obbliga a calcolare i parametri di sostenibilità per ogni fase della catena di approvvigionamento.

I produttori e i distributori che ottengono la certificazione devono assicurare che sia le fonti di approvvigionamento delle materie prime, sia i processi operativi in atto nello stabilimento di produzione o distribuzione del combustibile, siano conformi ai principi di sostenibilità di seguito indicati. Ogni produttore o distributore è tenuto a ottenere le informazioni necessarie per il calcolo della quantità di CO₂-equivalente emessa per l'ottenimento, il trasporto e la trasformazione del prodotto.

GHG (Gas a effetto serra): Il produttore/distributore certificato dovrà garantire che l'utilizzo della biomassa assicuri una riduzione media complessiva del 70% delle emissioni dei Gas a Effetto Serra (GHG) rispetto all'utilizzo di gas naturale.

Si tiene conto delle emissioni prodotte dall'ottenimento e dal trasporto della materia prima e quelli generati nel processo di trasformazione e condizionamento del prodotto.

Il produttore/distributore è tenuto, per ogni carico di materia prima in entrata, a calcolare le emissioni derivanti dalla produzione e trasporto della materia prima, nonché dalla trasformazione e dal trasporto del prodotto.

L'Organismo di Certificazione, durante la visita ispettiva, verificherà che il produttore/distributore calcoli in maniera sistematica e corretta le proprie emissioni e che i prodotti realizzati assicurino una riduzione del 70% rispetto alle emissioni che derivano dall'utilizzo di gas naturale.

Per facilitare questo calcolo i produttori/distributori certificati avranno a disposizione uno strumento di calcolo integrato nel registro di flusso del materiale. Attraverso la compilazione dei fogli di calcolo, il produttore/distributore è tenuto a calcolare la media, su base annuale, delle emissioni derivanti dalla produzione e dal trasporto di ogni tonnellata di biomassa prodotto. Il foglio si integra al registro del flusso di materiale che garantisce la tracciabilità della materia prima e/o del prodotto.

I risultati medi annui devono essere introdotti nel sistema di tracciabilità dal produttore/distributore. Le informazioni introdotte nello strumento per il calcolo dei gas a effetto serra e per il consumo di energia vengono verificate dall'organo di certificazione. Tutte le informazioni per il calcolo devono essere rese accessibili. Il risultato medio annuo di sostenibilità deve essere messo a disposizione degli utenti.



4.6 Dotazione tecniche e processi operativi

L'Organismo di Certificazione durante la visita ispettiva, verificherà che le caratteristiche strutturali, le dotazioni tecniche e che il sistema di gestione della qualità dell'azienda siano adatti alla produzione della classe di qualità del/dei prodotto/i per il/i quale/i si richiede la certificazione.

I requisiti strutturali sono riportati nella parte speciale relativa al tipo di prodotto. Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso la definizione di un idoneo sistema di gestione della qualità e di tracciabilità dei prodotti oltre che alla presenza di requisiti strutturali minimi che il produttore e/o distributore deve possedere. E' compito dell'Organismo di Certificazione verificare il rispetto di questi requisiti. Le dotazioni strutturali minime richieste per le diverse classi di qualità, verranno esplicitate nella sezione speciale di ogni prodotto.

5 Schema delle procedure di certificazione

Il produttore deve intraprendere la procedura di certificazione presentando apposita domanda all'Associazione e all'Organismo di Certificazione di riferimento. L'Associazione Nazionale e l'Organismo di Certificazione gestiranno la richiesta.

5.1 Procedura di presentazione della domanda

Il produttore o il distributore che intenda certificarsi deve presentare apposita domanda all'Associazione Nazionale e all'Organismo di Certificazione. La documentazione dovrà comprendere l'apposito modulo di domanda, debitamente compilato, ed un contratto di licenza firmato dal richiedente. L'Associazione Nazionale e l'Organismo di Certificazione gestiranno la richiesta.

5.2 Procedura di certificazione per i produttori

La parte interessata stipula un contratto d'ispezione con un Organismo di Certificazione accreditato e lo incarica di eseguire le verifiche ispettive annuali presso i propri stabilimenti produttivi.

5.2.1 Ispezione iniziale presso i produttori

L'Organismo di Certificazione condurrà una verifica ispettiva preliminare presso il sito (-i) di produzione della parte interessata, rispettando i punti chiave identificati dal manuale. Il richiedente dovrà garantire agli ispettori l'accesso a ogni parte dello stabilimento e alla documentazione di pertinenza.

Durante la verifica ispettiva gli ispettori dovranno svolgere le seguenti attività:

- materia prima: classificazione dell'origine e provenienza delle fonti dei biocombustibili solidi in accordo con la norma ISO 17225-1. Le materie prime devono essere classificate sulla base della qualità e indicate per la differente qualità prodotta;
- tipologia e idoneità della materia prima stoccata per consentire il controllo dei parametri di qualità e evitare qualsiasi contaminazione o decomposizione;



- prelievo di campioni dal reparto produzione / locali di stoccaggio, corredato da documentazione fotografica e descrizione scritta dei punti di campionamento. La procedura di campionamento dev'essere concorde con quanto descritto dalla EN 14778. L'ispettore avrà cura di impacchettare e sigillare i campioni prelevati e farli pervenire al laboratorio di prova;
- determinazione dell'origine e provenienza delle materie prime e degli additivi. La classificazione della provenienza e della fonte delle materie prime dev'essere conforme alla ISO 17225. La porzione di materie prime provenienti da fonti certificate (es. FSC o PEFC) dovrà essere dichiarata e documentata;
- ispezione delle procedure di campionamento e di controllo interno dello stabilimento. Se necessario, va garantita la formazione del personale circa le corrette procedure di campionamento ed eventuali spunti di miglioramento (Nota: i campionamenti per le verifiche di controllo interne non dovranno necessariamente essere condotti secondo la EN 14778). Va definita anche un'idonea procedura di riferimento per il controllo interno dello stabilimento;
- analisi del processo di produzione e gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della qualità. Impianto di produzione: adeguatezza delle attrezzature e delle strutture al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità;

Nel dettaglio, devono essere esaminati i seguenti punti.

- materia prima: classificazione dell'origine e delle fonti dei biocombustibili solidi in accordo con la norma ISO 17225-1. Le materie prime devono essere classificate sulla base della qualità e indicate per la differente qualità prodotta;
- tipologia e idoneità della materia prima stoccata per consentire il controllo dei parametri di qualità ed evitare qualsiasi contaminazione o decomposizione;
- impianto di produzione: idoneità delle apparecchiature tecniche per essere in grado di produrre biomassa di qualità e mantenere il generale livello di qualità del prodotto. Deve essere garantita la separazione dei lotti di prodotto di differente qualità;
- registro di manutenzione delle macchine, con indicato il tipo di macchina impiegato per ogni lotto di prodotto;
- sistema gestione qualità: manuale interno e/o istruzioni operative, lotti o gestione dei lotti, registrazione corsi (esterni e interni), registro dei reclami e lamentele, ecc... ;
- organizzazione interna della produzione, l'idoneità e stato degli strumenti di controllo e modalità di gestione dei campioni di riferimento analizzati internamente;
- dichiarazione di prodotto, come riportato dalla norma EN 15234;
- prelievo di campioni dal reparto produzione/stoccaggio, corredato da documentazione fotografica. Il campionamento dev'essere concorde con quanto descritto dalla EN 14778. L'ispettore avrà cura di impacchettare e sigillare i campioni prelevati e farli pervenire al laboratorio di prova. I campioni possono essere spediti solo nel caso in cui siano sigillati in modo sicuro dall'ispettore. Il rapporto di analisi deve essere trasmesso al richiedente e, in copia, all'Organismo di Certificazione;



- procedure di campionamento e di controllo interno dello stabilimento. Se necessario, va garantita la formazione del personale circa le corrette procedure di campionamento ed eventuali spunti di miglioramento. Per le analisi vedere le tabelle nella parte speciale del manuale d'interesse;
- processo di produzione che deve rispettare i requisiti minimi indicati nella parte speciale dell'manuale;
- gestione della documentazione; questi documenti devono essere trattati in confidenza con l'Organismo di Certificazione e non è permesso che vengano trasmessi a parti terze (eccezioni sono giustificate per i fornitori del marchio).

Qualora nel corso della visita preliminare o durante le prove di laboratorio siano riscontrate non conformità minori l'Organismo di Certificazione stabilirà una scadenza (solitamente inferiore a 30 giorni) entro la quale il richiedente dovrà dimostrare l'applicazione di opportune misure correttive.

Quando sono riscontrate non conformità maggiori, l'Organismo di Certificazione dovrà effettuare una nuova verifica a seguito della quale le irregolarità riscontrate in precedenza dovranno risultare corrette.

Per inadempienze di entità maggiore si intendono quelle irregolarità capaci di influenzare la qualità della produzione in modo consistente, quali ad esempio l'impiego di materie prime non adeguate o l'utilizzo di strutture produttive e di stoccaggio non conformi.

Il rapporto della verifica ispettiva preliminare (compresi i risultati di laboratorio e la checklist delle attività svolte) deve essere inoltrata al richiedente e, in copia, all'Organismo di Certificazione. In seguito l'Organismo di Certificazione invierà all'Associazione Nazionale un rapporto di conformità, compilando l'apposito modulo. Coerentemente, il rapporto della verifica ispettiva preliminare dovrà già contenere tutte le informazioni richieste dal report di conformità. La compilazione del rapporto di conformità può altresì essere inserita nella checklist delle attività da svolgere.

Le non conformità maggiori possono influenzare la qualità del prodotto in modo continuativo e avere influenze dirette e indirette sulla struttura operativa delle apparecchiature che utilizzano biomassa prodotta in queste condizioni e sono rappresentate ad esempio da inappropriate materie prime o irregolarità della produzione o della struttura di stoccaggio o del sistema di tracciabilità.

5.2.2 Verifiche ispettive di sorveglianza dei produttori

Ogni sito di produzione deve essere sottoposto ad un controllo annuale da parte dell'Organismo di Certificazione, in conformità all'elenco di punti definiti dal manuale. Le verifiche ispettive di controllo potranno essere condotte a sorpresa. Il rapporto della verifica ispettiva di controllo (compresi i risultati di laboratorio e la checklist delle attività svolte) dovrà poi essere inoltrato al richiedente e, in copia, all'Organismo di Certificazione. In seguito l'Organismo di Certificazione invierà all'Associazione Nazionale un rapporto di conformità, compilando l'apposito modulo.

Coerentemente, il rapporto della verifica ispettiva di controllo dovrà già contenere tutte le informazioni richieste dal rapporto di conformità. La compilazione del rapporto di conformità potrà altresì essere inserita nell'elenco delle attività chiave da svolgere. Nel caso in cui, nel corso della verifica ispettiva di controllo o durante le relative prove di laboratorio, vengano rilevate inadempienze di entità minore, l'Organismo di



Certificazione stabilirà una scadenza entro la quale il richiedente dovrà dimostrare l'applicazione di opportune misure correttive.

In caso di inadempienze di entità maggiore, l'Organismo di Certificazione potrà invece optare per la sospensione del certificato e ordinare una nuova verifica ispettiva da svolgersi dopo l'adozione delle misure correttive. Se anche la nuova verifica ispettiva dovesse restituire un giudizio di non-conformità, l'Organismo di Certificazione provvederà alla revoca del certificato. Per inadempienze di entità maggiore si intendono le irregolarità che possono influenzare significativamente la qualità della produzione di prodotto, quali ad esempio l'impiego di materie prime non adeguate o l'utilizzo di strutture produttive e di stoccaggio non conformi o il sistema di tracciabilità.

5.3 Procedura di certificazione per i distributori

La parte interessata stipula un contratto d'ispezione con un Organismo di Certificazione accreditato e lo incarica di eseguire le verifiche ispettive di sorveglianza annuali presso i propri stabilimenti produttivi.

5.3.1 Ispezione iniziale presso i distributori

L'Organismo di Certificazione condurrà una verifica ispettiva preliminare presso il sito (-i) di distribuzione, rispettando i punti chiave identificati dall'handbook. Il richiedente dovrà garantire agli ispettori l'accesso a ogni parte dello stabilimento e alla documentazione di pertinenza.

Nel dettaglio, devono essere esaminati i seguenti punti.

- tipologia e idoneità del prodotto stoccato e controllo della qualità dei parametri per evitare qualsiasi contaminazione o decomposizione;
- idoneità dell'impianto e delle strutture tecniche per la distribuzione di biomassa di qualità;
- sistema di gestione di qualità: manuale interno e/o istruzioni delle operazioni, lotti o gestione dei lotti, registrazione corsi di formazione (esterni e interni), registro reclami e lamentele ecc...;
- dichiarazione prodotto in conformità alla EN 15234;
- processi di manipolazione la gestione della documentazione; questi documenti devono essere trattati confidenzialmente dall'Organismo di Certificazione e non è permesso siano trasmessi a parti terze;
- procedure di campionamento e di controllo interno dello stabilimento. Se necessario, va garantita la formazione del personale circa le corrette procedure di campionamento ed eventuali spunti di miglioramento. L'analisi interna del prodotto consegnato deve essere condotta almeno ogni consegna per confermare la qualità finale del prodotto;
- processo di produzione che deve rispettare i requisiti minimi.

Qualora nel corso della visita preliminare o durante le prove di laboratorio siano riscontrate non conformità minori l'Organismo di Certificazione stabilirà una scadenza (solitamente inferiore a 30 giorni) entro la quale il richiedente dovrà dimostrare l'applicazione di opportune misure correttive.

Quando sono riscontrate non conformità maggiori, l'Organismo di Certificazione dovrà effettuare una nuova verifica a seguito della quale le irregolarità riscontrate in precedenza dovranno risultare corrette.



Per inadempienze di entità maggiore si intendono quelle irregolarità capaci di influenzare la qualità della produzione in modo consistente, quali ad esempio l'impiego di materie prime non adeguate o l'utilizzo di strutture produttive e di stoccaggio non conformi.

Il rapporto della verifica ispettiva preliminare (compresi i risultati di laboratorio e la checklist delle attività svolte) deve essere inoltrata al richiedente e, in copia, all'Organismo di Certificazione. In seguito l'Organismo di Certificazione invierà all'Associazione Nazionale un rapporto di conformità, compilando l'apposito modulo. Coerentemente, il rapporto della verifica ispettiva preliminare dovrà già contenere tutte le informazioni richieste dal report di conformità. La compilazione del rapporto di conformità può altresì essere inserita nella checklist delle attività da svolgere.

Le non conformità maggiori possono influenzare la qualità del prodotto in modo continuativo e avere influenze dirette e indirette sulla struttura operativa delle apparecchiature che utilizzano biomassa prodotta in queste condizioni e sono rappresentate ad esempio da prodotti non conformi o irregolarità della produzione o della struttura di stoccaggio o del sistema di tracciabilità.

5.3.2 Verifiche ispettive di sorveglianza dei distributori

Il distributore certificato dovrà sottoporsi a una verifica ispettiva entro il primo anno a decorrere dalla data di prima certificazione. In seguito le verifiche ispettive di sorveglianza saranno effettuate almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Le verifiche ispettive di sorveglianza potranno essere condotte senza preavviso. La verifica ispettiva dovrà essere eseguita da un ispettore presente nell'elenco degli organismi autorizzati. Nel corso della verifica ispettiva, gli ispettori dovranno espletare i seguenti compiti:

- ispezione dei locali di stoccaggio, dotazione tecnica e veicoli di trasporto;
- controllo dei documenti di trasporto;
- controllo del sistema di gestione della qualità e della documentazione interna.

Il rapporto della verifica ispettiva dovrà essere inoltrato al richiedente e, in copia, all'Organismo di Certificazione. L'Organismo di Certificazione invierà all'Associazione Nazionale un rapporto di conformità, compilando l'apposito modulo. Il rapporto della verifica ispettiva dovrà pertanto già contenere tutte le informazioni richieste per la successiva compilazione del rapporto di conformità.

Nel caso in cui nel corso della verifica ispettiva vengano rilevate inadempienze minori, l'Organismo di Certificazione stabilirà una scadenza entro la quale il richiedente dovrà dimostrare la corretta applicazione delle opportune misure correttive. In caso contrario l'Organismo di Certificazione potrà revocare il certificato BiomassPlus.

In caso di inadempienze di entità maggiore, l'Organismo di Certificazione può richiedere una nuova verifica ispettiva da svolgersi una volta che siano state adottate le opportune misure correttive. Per inadempienze di entità maggiore si intendono quelle irregolarità che possono influenzare la qualità intrinseca del prodotto in modo consistente, quali ad esempio l'impiego di dotazione tecnica non idonea o il mescolamento di prodotto certificato con prodotto non certificato o il sistema di tracciabilità.



6 Modalità di rilascio e revoca della certificazione, della licenza d'uso del marchio e della gestione dei reclami.

6.1 Emissione del certificato

I produttori o i rivenditori di biocombustibile devono inoltrare la richiesta di licenza per l'utilizzo del marchio all'Associazione Nazionale licenziataria del marchio. Il richiedente dovrà domanda di certificazione a un Organismo di Certificazione unitamente ad un Organismo di Certificazione e contestualmente all'Associazione Nazionale licenziataria del marchio. L'Organismo di Certificazione provvederà, quindi, a valutare la conformità della richiesta alle linee guida BiomassPlus, basandosi sulle informazioni contenute nel modulo di richiesta e sull'eventuale documentazione aggiuntiva fornita contestualmente. Nel caso di un produttore, ad esempio, tali allegati consisteranno nel rapporto preliminare dell'Organismo di Certificazione, corredato dai risultati analitici delle prove di laboratorio. Se la richiesta di certificazione viene avallata, sia il richiedente sia l'Associazione Nazionale saranno informati mediante l'invio di un report di conformità da parte dell'Organismo di Certificazione. L'Associazione Nazionale provvederà a inviare il contratto di licenza al richiedente, congiuntamente ad un modulo per il pagamento dei costi di licenza. Una volta che il richiedente avrà fornito riscontro dell'avvenuto pagamento, controfirmato e restituito il contratto, l'Associazione Nazionale contatterà l'Organismo di Certificazione, che provvederà ad inviare al richiedente il certificato BiomassPlus, indicando il periodo di validità dello stesso ed il codice ID BiomassPlus personale.

L'azienda certificata sarà quindi inserita nel registro dei possessori del certificato, consultabile sul sito web dell'Associazione Nazionale.

6.2 Validità del certificato

Il certificato BiomassPlus ha validità per un intero periodo di certificazione, che ha durata di tre anni. Il periodo di certificazione inizia a decorrere dalla data di emissione del certificato. I produttori e i rivenditori certificati riceveranno un nuovo certificato all'inizio di ogni nuovo periodo di certificazione.

Qualora si verificano violazioni consapevoli del sistema di certificazione BiomassPlus o nell'eventualità che l'Organismo di Certificazione evidenzia persistenti non-conformità da parte di uno dei soggetti certificati, potrà provvedere alla sospensione o revoca del certificato. L'Associazione Nazionale potrà decidere di sospendere la licenza d'uso del marchio BiomassPlus per un periodo di tempo limitato recedere dal contratto, anche in caso di mancato pagamento dei diritti di uso del marchio. Se il possessore del certificato dovesse avere più di un sito produttivo, il certificato e/o la licenza potranno essere sospesi o revocati limitatamente al sito in cui sono state rilevate le inadempienze, fino al momento dell'adeguamento. Nel contempo, i prodotti provenienti dagli altri siti produttivi potranno continuare ad essere venduti come prodotti certificati.

Nel caso in cui vengano revocati sia la licenza che il certificato, il codice ID BiomassPlus assegnato all'azienda in questione verrà definitivamente invalidato e non verrà mai più assegnato a un'azienda certificata. Dopo un anno dalla revoca, l'ex possessore della licenza potrà presentare una nuova richiesta



per il ri-ottenimento della certificazione. Se tale richiesta verrà valutata favorevolmente ed accolta, il richiedente potrà ottenere un nuovo certificato e un nuovo ID BiomassPlus.

6.3 Verifiche ispettive periodiche e straordinarie

I produttori certificati dovranno obbligatoriamente sottoporsi ad un'ispezione annuale. In aggiunta, l'Organismo di Certificazione e l'Associazione Nazionale potranno richiedere, a loro discrezione, delle verifiche ispettive straordinarie, ad esempio se si dovesse riscontrare un numero di lamentele significativo. I distributori certificati dovranno sottoporsi ad una verifica ispettiva entro il primo anno dalla data di rilascio del certificato. In seguito essi dovranno sottoporsi a una verifica ispettiva annuale. Le verifiche ispettive straordinarie saranno condotte unicamente nel caso in cui dovessero subentrare delle irregolarità in grado di minare la qualità effettiva del prodotto.

6.4 Obblighi di notifica

L'azienda certificata deve immediatamente notificare all'Associazione Nazionale qualsiasi cambiamento di maggiore entità inerente alle informazioni originariamente fornite nel modulo di richiesta (es. master data del cliente, referente aziendale, responsabile della qualità, Organismo di Certificazione autorizzato, tipologia dei veicoli impiegati per la distribuzione).

6.5 Procedura di contestazione

I richiedenti e i soggetti già certificati possono presentare una contestazione scritta all'Associazione Nazionale in merito ai seguenti provvedimenti:

- rifiuto della richiesta di certificazione;
- richiesta di nuove ispezioni di controllo;
- richiesta di ispezioni straordinarie;
- richiesta di ispezioni interne più frequenti, con funzione di controlli interni;
- sospensione e revoca del certificato / licenza;

La contestazione verrà accolta unicamente se il richiedente o l'azienda certificata potranno provare che la risoluzione contestata abbia violato i propri diritti.